



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 30 del 15/02/2012 - 23/02/2012</b> <b>Udienza pubblica del 13/12/2011</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie in materia di stabilizzazioni, concorsi, inquadramenti - Ricorso del Governo - Sopravvenute modificazioni della normativa impugnata - Funzione esplicativa od attuativa dei precedenti contenuti legislativi - Trasferimento della questione sul testo attualmente vigente.  <b>Testo</b> Sebbene la norma sia stata modificata, i diversi contenuti legislativi hanno esclusivamente una funzione esplicativa od attuativa dei precedenti e, pertanto, non modificano sostanzialmente i medesimi né soddisfano le pretese impugnatorie dello Stato ricorrente. Pertanto la questione può essere trattata con riferimento all'attuale formulazione della normativa.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 1 legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 2 legge della Regione Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 7 co. 3  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3
<b>Massima n. 2 :</b>	<b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie in materia di stabilizzazioni, concorsi, inquadramenti - Ricorso del Governo - Eccezioni inammissibilità per oscurità delle censure - Reiezione.  <b>Testo</b>



	<p>Va respinta la eccezione di inammissibilità - per oscurità delle censure - in quanto il ricorrente ha svolto il percorso argomentativo in maniera adeguata, chiara ed intellegibile</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 1  legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 2  legge della Regione Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 7 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 97  Costituzione art. 117 co. 3  statuto regione Sardegna art. 3</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione dei precari delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali in materia di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 1 del 2011 che, per un verso, interviene, integrandone sostanzialmente il contenuto, sull'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e, in particolare, con il comma 1 citato inserisce quattro nuovi commi, cioè i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, nell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2009 e, per altro verso, ai commi 2 e 3, prevede benefici di carriera in favore dei dipendenti delle amministrazioni locali in possesso di determinati requisiti.  La norma regionale suindicata realizza il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali e ciò malgrado anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, siano soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica; ed invero dal suo confronto con quella dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 - espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa - emerge che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale prevede non la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale) ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio per un periodo di trentasei mesi.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3</p>



	<p>Costituzione art. 97          Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>          decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 10          legge 03/08/2009 n. 102</p>
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo</b>          Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento di concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali finalizzata al contenimento della spesa - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>          E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, che realizza, sostanzialmente, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Infatti, malgrado la previsione dello svolgimento di pubblici concorsi per la stabilizzazione di dipendenti regionali precari, viene fissata una riserva di posti con una percentuale elevata (nella misura del 40%) ai quali i beneficiari possono accedere previo espletamento di una prova per soli titoli e colloquio con esenzione da eventuali prove preselettive. Ora, sia l'ampia riserva di posti in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio - della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti -, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove preselettive inducono fondatamente ad escludere che l'espletamento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui si ispira l'art. 97 della Costituzione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>          legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>          Costituzione art. 3          Costituzione art. 97          Costituzione art. 117 co. 3</p>



	<p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 19 legge 30/07/2010 n. 122</p>
<b>Massima n. 5:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, che disciplina il transito, di fatto ope legis, da una categoria contrattuale a quella superiore di una determinata aliquota di dipendenti regionali con certi requisiti, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 97</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Previsione, con successiva disposizione regionale, di un corso-concorso di formazione professionale con prova finale, il cui mancato superamento comporta il venir meno della qualifica attribuita - Non equiparabilità a concorso pubblico - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 3-bis, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, in quanto la sua previsione - lo svolgimento di corsi-concorso - è finalizzata alla progressione di carriera di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo, ricorrendo così le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale di tale disposizione.</p>
	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Sardegna 19/01/2011 n. 1 art. 7 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 97</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)